



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 08 CSAT 01 del 13 luglio 2021

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2020/2021 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

Riunione del giorno 13 luglio 2021

APPELLI

Procedimento 01/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

Del sig. TRAPANI GIOVANNI (personale in persona dei genitori esercenti la potestà) avverso la squalifica fino al 31/12/2022.

Torneo MITO CUP Gara: Vis Palermo/Panormus del 19.06.2021

C.U. n. 284 del 22/06/2021.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi i genitori, esercenti la potestà sul loro figlio Giovanni Trapani, assistiti dal proprio legale di fiducia, hanno impugnato la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata.

In buona sintesi si sostiene che la sanzione così come inflitta è errata e va rideterminata in termini più equi assumendosi che quanto posto in essere dal sig. Giovanni Trapani va distinto in due precise fasi: una, la prima, dall'evidente tenore minaccioso ed aggressivo; una seconda susseguente al comportamento violento posto in essere in suo danno dal calciatore avversario.

Si sostiene ancora che il calciatore avversario, Marino Umberto, non avrebbe subito alcuna conseguenza fisica a seguito dell'aggressione subita e che il giorno dopo si sarebbe riconciliato con il Trapani ed al tal fine ne viene chiesta l'audizione quale teste.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal difensore del sig. Giovanni Trapani avendone fatta specifica e tempestiva richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rigetta la chiesta prova testimoniale in quanto è inammissibile non essendo stati indicati, in violazione del comma 2 dell'art. 60 C.G.S., né il recapito del teste né i capitoli sui cui lo stesso avrebbe dovuto rispondere. Senza contare che la stessa sarebbe, comunque, ininfluenza al fine del decidere

Nel merito letto il referto di gara ed il relativo supplemento, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S., fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che: *"Al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi il calciatore n.10, della Soc. Vis Palermo, Trapani Giovanni si rivolgeva, con fare aggressivo e minaccioso, verso il calciatore numero 6, della Società Panormus, Marino Umberto, urlando "vieni qua che ti rompo il culo". Marino reagiva alla minaccia correndo verso il Trapani, colpendolo con un violento e doloroso pugno al volto. Il Trapani, rispondendo alla violenza subita, spingeva violentemente l'avversario con entrambe le mani al petto facendolo cadere dolorante al suolo, colpendolo per due volte con dei violentissimi calci nei pressi della nuca e un altro all'altezza del costato. E' stata contattata un'ambulanza del 118 che giunta all'impianto di gioco, ha provveduto a trasportare il calciatore Marino Umberto presso il presidio ospedaliero più vicino."*

Da quanto sopra la linea difensiva del reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara poiché il comportamento posto in essere dal sig. Giovanni Trapani in danno del sig. Umberto Marino, così come descritto dal direttore di gara nel referto, dimostra l'esistenza, in capo a questi, della piena coscienza e volontà di volere arrecare un danno fisico all'avversario, esplicitasi nell'iniziale provocazione che ha determinato una reazione del Marino e successivamente, dopo che questi era a terra "dolorante" ed indifeso, di averlo colpito con inaudita violenza in parti vitali del corpo, azioni violente queste che per mera fortuna non hanno determinato ben più gravi danni fisici.

Per la qualcosa il gravame non può trovare accoglimento, neanche parziale, risultando la sanzione così come irrogata dal G.S.T. congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione, dovendosi valutare il comportamento del Trapani con un giudizio di pericolosità ex ante e non già, come sostenuto dalla difesa, ex post.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo così confermando l'impugnato provvedimento del G.S.T. e per l'effetto dispone incamerarsi il versato contributo di accesso alla giustizia.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 13 luglio 2021

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA